

Direzione Tecnica  
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 12 del 12 APR 2007

**NORME PARTICOLARI PROVVISORIE PER LA CIRCOLAZIONE DELLE  
LOCOMOTIVE E 190 SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE**

***Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale***

**VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";**

**VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";**

**VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";**

**VISTO l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";**

**VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria";**

**VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;**

**VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;**

**VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;**

**VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati**



RFI S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 15 - 00187 Roma  
Capitale Sociale: EURO 32.857.697.107,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. IVA n. 01585570581  
La presente disposizione è composta di n. 13 pagine

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**





nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione RFI/DTE/CSI - 02419/07 del 02/04/2007 del Responsabile della S.O. CESIFER della Direzione Tecnica, con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante le "Norme Particolari Provvisorie per la Circolazione delle Locomotive E 190 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".

**Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;**

DELIBERA

**Art. 1**

**"Norme particolari di Circolazione"**

**La presente disposizione riporta le "Norme Particolari Provvisorie per la Circolazione delle Locomotive E 190 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".(Allegato 1).**

**Art. 2**

**"Obblighi"**

Le Imprese Ferroviarie che utilizzano le Locomotive devono adottare opportuni provvedimenti affinché tutto il personale interessato sia consegnata la presente Disposizione e lo stesso sia reso edotto dei contenuti della Manualistica di Bordo validata dal Gestore Infrastruttura.





In attesa dell'emanazione di apposita procedura per l'accertamento della conformità della Manualistica di Bordo dei mezzi di trazione, le Locomotive devono essere utilizzate, per le parti non in contrasto con le presenti disposizioni e con le norme comuni, nel rispetto dei manuali e delle procedure validati da RFI – Direzione Tecnica – Cesifer.

Le eventuali successive modifiche alla documentazione suddetta dovranno essere validate, per le parti che riguardano apparecchiature e/o comportamenti del Personale di condotta relativi ad aspetti di sicurezza della circolazione, da RFI – Direzione Tecnica – Cesifer.

L'utilizzo delle funzionalità "Frenatura Elettropneumatica/Allarme Passeggeri", descritte al punto 2.12 dell'allegato alla presente disposizione, è vincolato ad apposita autorizzazione da parte del Gestore Infrastruttura su richiesta delle Imprese Ferroviarie utilizzatrici della locomotiva.

Le Locomotive di cui alla presente disposizione devono essere utilizzate nel rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni vigenti sul territorio nazionale.

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

### Art. 3

"Allegati"

L'allegato 1 è parte integrante e costitutiva della Disposizione.

### Art. 4

"Entrata in vigore"

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00,01 del 16 aprile 2007..

La presente Disposizione annulla e sostituisce l'allegato 1 alla nota RFI/DTC/CSI – 02393/07 del 30/03/2007.

  
Giorgio Di Marco

